



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SECONDA SEZIONE CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GIOVANNI SETTIMI

- Presidente - Ud. 25/11/2008

Dott. EMILIO MIGLIUCCI

- Consigliere - CC

Dott. IPPOLISTO PARZIALE

- Rel. Consigliere -

Dott. PASQUALE D'ASCOLA

- Consigliere -

Dott. CARLO DE CHIARA

- Consigliere -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso 17043-2006 proposto da:

COMUNE DI CASTELLAMMARE DI STABIA in persona del Dr.

Dirigente del Settore Legalità-

Trasparenza e Partecipazioni Democratiche - Ufficio

Legale e del Contenzioso ai sensi dell'art. 58/bis

dello Statuto Comunale, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA

presso lo studio

dell'avvocato

rappresentato e

difeso dall'avvocato

(avviso via fax

), giusta determina n. 217 del 18.4.2006 e

giusta procura speciale a margine del ricorso;

9888/09

Oggetto

R.G.N. 17043/2006

Cron. 988

Rep.

- ricorrente -

contro

- intimato -

avverso la sentenza n. 2922/2005 del GIUDICE DI PACE
di CASTELLAMMARE DI STABIA del 27.10.05, depositata il
29/10/2005;

udita la relazione della causa svolta nella camera di
consiglio del 25/11/2008 dal Consigliere Relatore
Dott. IPPOLISTO PARZIALE;

lette le conclusioni scritta dal Sostituto Procuratore
Generale Dott. Carlo DESTRO che ha concluso visto
l'art. 375 c.p.c. per il rigetto del ricorso perchè
manifestamente infondato.





FATTO E DIRITTO

Il Comune di Castellammare di Stabia impugna la sentenza del Giudice di Pace di Castellammare di Stabia n. 2922 del 2005, che accoglieva l'opposizione proposta dall'odierno intimato, avverso il verbale redatto dalla Polizia municipale di quel Comune n. 1252/2005 H 1179, relativa alla contestata violazione dell'articolo 146 del Codice della Strada (prosecuzione della marcia nonostante la segnalazione semaforica emettesse luce rossa o gialla).

Il Giudice di Pace accoglieva il ricorso, rilevando che il verbale conteneva una contestazione contraddittoria, poiché veniva contestato il transito con luce gialla o rossa.

L'odierno ricorrente articola quattro motivi di ricorso con i quali deduce la violazione e falsa applicazione degli articoli 1 della legge 689 del 1981 e 41, 46 del Codice della Strada, nonché la violazione e falsa applicazione degli articoli 23 della legge 689 del 1981, 2699, 2700 e 2697 del codice civile, la omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione e infine la violazione e falsa applicazione degli articoli 45 e 201 del Codice della Strada e dell'articolo 192 del regolamento di attuazione del predetto codice.

Parte intimata non ha svolto attività difensiva in questa sede.

Attivatasi procedura ex art. 375 CPC, il Procuratore Generale invia requisitoria scritta nella quale conclude con richiesta di rigetto del ricorso per manifesta infondatezza.

Il ricorso è infondato va respinto.

Occorre, infatti, considerare che il rilievo, del tutto fondato, dell'indeterminatezza dell'addebito appare assorbente rispetto ad ogni altra questione. Infatti, nel caso in questione la contestazione era stata effettuata con riferimento all'avvenuto superamento dell'incrocio regolato da semaforo con la luce rossa o con quella gialla, essendo evidente che si tratta di due fattispecie del tutto diverse e potendo il passaggio con luce



gialla, ai sensi dell'articolo 41 decimo comma del Codice della Strada, risultare non sempre vietato.

Occorre, altresì, osservare che il passaggio avvenuto ai sensi di quest'ultima disposizione costituisce eccezione alla regola imponente negli altri casi l'arresto anche con luce gialla, ma la contestazione risultava comunque generica in quanto formulante due ipotesi alternative, delle quali l'una escludeva l'altra.

Si è di fronte quindi a due ipotesi di contestazione del tutto diverse, ancorché accomunate dallo stesso trattamento sanzionatorio di cui all'articolo 146, terzo comma, Codice della Strada.

Di conseguenza il primo motivo di ricorso è da ritenersi manifestamente infondato, mentre i rimanenti risultano inammissibili per difetto di concreta rilevanza. Infatti, occorre rilevare che la «ratio decidendi» sopra esaminata e di per sé sola sufficiente a sorreggere la decisione di accoglimento dell'opposizione.

Il ricorso è manifestamente infondato e va respinto. Nulla per le spese.

PQM

LA CORTE rigetta il ricorso. Nulla per le spese.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio del 25 novembre 2008

L'ESTENSORE

Molint

IL PRESIDENTE

[Signature]

IL CANCELLIERE C1
Francesco Catania

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

Roma 27 APR 2009

IL CANCELLIERE C1